ACCADEMIA MUSICALE CITTÀ DI PALMANOVA APS

Associazione per la promozione, la diffusione, la conoscenza e lo studio della cultura musicale.

STATUTO

PARTE PRIMA

Art. 1. Denominazione

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, un'Associazione non riconosciuta, denominata "Accademia Musicale Città di Palmanova APS".

In seguito, si farà riferimento ad essa indicandola con il termine "Associazione" delega del Di enore provinci Francesco Paolo Chimienti

REGISTRATO A C

L'Associazione ha sede legale in Contrada Collalto n. 2, la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3. Scopi e Finalità

L'Accademia Musicale Città di Palmanova APS non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ha per finalità la gestione delle attività legate alla rete "Legatura di Valore", anche in caso di successiva modifica della denominazione della rete stessa, e più in generale la promozione della Musica del Teatro e della Danza, nell'ambito di una offerta formativa multidisciplinare mediante le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs. 117/17:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d):
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera 1).
 - Si propone, inoltre, di promuovere attività quali l'organizzazione di eventi e iniziative, progetti locali, nazionali e internazionali, legati alla Musica, al Teatro e alla Danza, alla Cultura e alle Arti in genere.
 - Si propone la creazione di reti tra Enti, Associazioni e Persone, volte alla gestione e consolidamento di partenariati.
 - L'Associazione, democratica, apolitica ed apartitica, intende:
- divulgare, promuovere e diffondere la cultura musicale, teatrale e coreutica tra gli associati e nell'ambito territoriale in cui svolgerà le proprie attività;
- colmare il divario esistente tra l'offerta formativa fornita dalla scuola primaria e secondaria di 1° grado e gli Istituti superiori;
- promuovere, coordinare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, corsi di perfezionamento e aggiornamento ed ogni altra iniziativa atta a divulgare la conoscenza e la pratica musicale - strumentale e corale;
- promuovere e organizzare manifestazioni culturali musicali, teatrali e coreutiche, conferenze e concerti:

- formare e promuovere ensemble musicali strumentali che in sinergia con altre associazioni locali, parteciperanno alle manifestazioni culturali che avranno luogo nella città di Palmanova, nel territorio circostante e ovunque se ne offrirà la possibilità;
- promuovere qualsiasi attività di carattere creativo attraverso tutti i canali promozionali nel web: portali e siti web che potranno essere realizzati nel corso dell'esistenza dell'Associazione;
- promuovere e pubblicizzare attività multimediali anche tramite servizi di terzi;
- promuovere e divulgare corsi di informatica musicale e di storia della musica;
- attivare iniziative culturali musicali, teatrali e coreutiche, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
- organizzare manifestazioni musicali, teatrali e coreutiche per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
- svolgere qualsiasi altra attività o servizi che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale, teatrale e coreutica;
- promuovere ed organizzare Corsi di Aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado.

Per la realizzazione di quanto su esposto l'Associazione si prefigge la qualificazione, il miglioramento culturale, musicale, teatrale, coreutico e sociale dei soci e dell'ambito territoriale in cui svolgerà le proprie attività.

In particolare, rivolgerà le proprie specifiche competenze ai campi: della musica, del teatro, della danza, della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione, del recupero delle tradizioni e dell'arte in generale.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4. I Soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è l'Organo di amministrazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dall'Organo di amministrazione ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

Il numero dei soci è illimitato. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5. Diritti dei Soci.

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Il socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia di accesso agli atti amministrativi.

Tutti i soci hanno diritto di voto. I minorenni eserciteranno tale diritto tramite chi detiene la patria potestà.

L'Associazione fornirà a tutti i soci una tessera sociale che avrà la validità di un anno.

Art. 6. Doveri dei Soci.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7. Recesso/Esclusione del Socio.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare all'Organo di Amministrazione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Organo di amministrazione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8. I Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/17. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

PARTE SECONDA

Art. 9. Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente:
- l'Organo di controllo (qualora previsto dalle normative vigenti);
- il Revisore del Conto (qualora previsto dalle normative vigenti);
- il Collegio dei Probiviri.

Le cariche e le attività sociali svolte dai soci sono gratuite e non sono retribuite in alcun modo.

Art. 10. L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è costituita dai soci ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
 L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri dell'Organo di amministrazione.
 Deve inoltre essere convocata:
- quando l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci.
 - Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
 - L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
 - L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
 - L'Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (L'Organo di controllo al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D. Lgs. 177/17e il Revisore legale dei conti al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c. 1 del D. Lgs. 117/17);
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del
 D. Lgs. 117/17, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo predisposti dall'Organo di amministrazione;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dall'Organo di amministrazione;
- approva il programma annuale dell'Associazione.
 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.
 - Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
 - Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art. 21 c. 2 del C.C.)
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dell'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 11. L'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 5 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del C.C. riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata, dai due terzi dell'Organo di amministrazione stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

l'Organo di amministrazione:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo;
- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.
 Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito dell'Organo di amministrazione sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Segretario/Tesoriere (eletti nell'ambito dell'Organo di amministrazione stesso).

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12. Il Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'Organo di amministrazione e l'Assemblea.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'Assemblea dei soci e l'Organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti concordati con l'Organo di amministrazione.

Art. 13. Il Vice Presidente.

Il Vice Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione, sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni; nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

Art. 14. Il Segretario/Tesoriere.

Il Segretario/Tesoriere è nominato dall'Organo di amministrazione ed è responsabile:

- della redazione dei verbali dell'Assemblea dei soci e dell'Organo di amministrazione;
- della tenuta del libro dei Soci e dei registri contabili.

Controlla ed esegue la gestione amministrativa dell'Associazione, tenendone la contabilità, e ne riferisce all'Organo di amministrazione, può essere autorizzato ad operare con firma disgiunta sui conti correnti postali o bancari accesi dall'Associazione.

PARTE TERZA TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

Art. 15. I Mezzi Finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal dall'Organo di amministrazione e ratificata dall'Assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni;
- l'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il l'Organo di amministrazione potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 16. Il Bilancio

L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c. 1 del D. Lgs. 177/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17. Il Regolamento interno

Per quanto non previsto dal presente Statuto sarà redatto un regolamento interno a cura del dell'Organo di amministrazione previa ratifica dell'Assemblea dei soci, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 18. Modifiche Statutarie

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana

Art. 19. Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 20. Disposizioni Finali

Il presente Statuto strutturato in tre parti per complessivi 20 articoli è integralmente accettato dai soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate. Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.